



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>DINAPOLI</u>	<u>MARCO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GIANCASPRO</u>	<u>MARIA TERESA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>VOLPE</u>	<u>ROSSELLA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3010/2017
depositato il 03/11/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420030059817744000 TRIB.ERARIALI 11
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420040083516753000 IRPEF-ALTRO 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420040083516753000 ILOR 1997
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420050036505741000 DOGANE DAZI 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01420179010210973000 IRPEF-ALTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01420179010210973000 ILOR
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01420179010210973000 REGISTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01420179010210973000 DOGANE DAZI

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - BARI

difeso da:

LIUNI AVV. DAVIDE
VIA CALEFATI, 177 70100 BARI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MECCA AVV. GIUSEPPE
VIA ANITA GARIBALDI N. 20 85021 AVIGLIANO PZ

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 3010/2017

UDIENZA DEL

25/01/2018 ore 14:30

N°

531/2018

PRONUNCIATA IL:

25/01/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/02/2018

Il Segretario

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato presso questa Commissione il 3.11.2017 il ricorrente impugnava le cartelle di pagamento n. 014 2003 0059817744000 di importo di € 1647,32; n. 014 2004 0083516753000 di importo € 341,561,77, n. 042005 0036505741000 di importo € 4261,09, tutte azionate per la prima volta mediante intimazione di pagamento n. 0120179010210973000 elevata da Agenzia delle Entrate – Riscossione, e notificata a mezzo PEC in data 12.9.2017. Eccepiva la nullità per mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento, “ in maniera difforme dal dettato normativo”; la prescrizione del diritto di credito sotteso alle cartelle di pagamento per decorso del termine di prescrizione decennale, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione; chiedeva inoltre sospendersi la efficacia esecutiva della intimazione di pagamento con condanna della Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza fissata per la deliberazione sulla istanza cautelare, in data 5.12.2017 non si costituiva l'ufficio resistente, pur ritualmente citato, il ricorrente depositava notifica e istanza di accesso agli atti ex l. 241/1990; veniva concessa la invocata sospensione della esecutività della intimazione relativa alle suddette cartelle.

L' Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio in data 3.1.2018, in vista della udienza di trattazione del merito, fissata per la data del 25.1.2018, con memoria e allegati atti in cui contestava la fondatezza del ricorso, in primo luogo la asserita assenza di notifica delle cartelle, producendo le relate con raccomandata A/R in copia, che attestavano la ritualità delle notifiche.

In ordine alla prescrizione eccepita, sosteneva il difetto di legittimazione passiva poiché l'agente della riscossione era preposto alla sola esazione dei tributi, e sosteneva che la acquiescenza agli atti prodromici non poteva che produrre il consolidamento del credito, con applicabilità del termine decennale di prescrizione del credito, citando in proposito giurisprudenza di legittimità.

All'udienza del 25.1.2018 sono comparse le parti a mezzo dei rispettivi difensori, e si sono riportate ai rispettivi atti, deducendo in proposito; questo collegio ha deciso la causa in udienza.

Il ricorso va accolto, in virtù della eccepita prescrizione e del principio della “ragione più liquida” (cfr Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8 maggio 2014 n. 9936) secondo il quale è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale o preliminare.

Va disattesa la eccezione di “difetto di legittimazione passiva” dell'ente riscossore, posto che è stata in ogni caso impugnata la intimazione di pagamento, anche per motivi propri, e tali sono quelli relativi alla maturata prescrizione del diritto preteso, che riguarda evidentemente anche l'ente riscossore.

Deve accogliersi la eccezione di prescrizione del diritto sollevata dal ricorrente; la prescrizione è in effetti maturata poiché la intimazione impugnata dinanzi a questa Commissione riguarda la tassa di circolazione auto relativa ad anno 1997 di importo complessivo, con sanzioni e interessi, di €1.647,43, per la quale ultima data di notifica della cartella è quella del 12.6.2003; l'ILOR relativa al 1997, per importo di € 341.561,77 per il quale tributo la cartella è stata notificata in data 20.12.2004, “UTIF” per importo di € 4.261,09, relativa ad anno 2005 per il quale la cartella è stata notificata in data 11.8.2005. Dopo le suddette notifiche, che pacificamente riguardano le cartelle esattoriali, non è poi seguito alcun altro atto interruttivo della prescrizione.

Deve rilevarsi che, contrariamente a quanto asserisce l'ente resistente, la prescrizione per tali tributi non può affatto ritenersi quella decennale ordinaria, né in relazione ai singoli tributi né in ragione della asserito “consolidamento” per mancata impugnazione delle cartelle. Il diritto alla imposizione tributaria, pur divenuto definitivo, per omessa impugnazione nei termini del provvedimento da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta comunque soggetto alla prescrizione, che è o quella specificamente prevista dalla legge, o, in mancanza di espressa previsione, quella ordinaria decennale (art. 2946

Cen

c.c.), o quella decennale della c.d. actio iudicati, nell'ipotesi di impugnazione conclusasi con sentenza passata in giudicato (art. 2953 c.c.).

Quanto ai termini di prescrizione, va ricordato che, al netto delle affermazioni più sopra esposte, la prevalente giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che per i tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione, non sia applicabile la prescrizione breve di anni cinque, prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948 co. 4 c.c., poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano da valutazioni fatte per ciascun anno sulla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. 4283/2010). Conseguente che, nella carenza di una espressa disposizione di legge, per detti tributi erariali è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.).

Tanto non può certo affermarsi per gli altri tributi, tra cui quelli in esame per i quali, oltretutto, è o era prevista, all'epoca della emissione del ruolo, una apposita prescrizione, la stessa sentenza citata ha infatti chiarito che per detti tributi (ILOR, TARI, TARSU) la prescrizione è quinquennale applicandosi l'art. 2948 co. 4 c.c.

Dirimendo contrasti insorti, la sentenza Cass. S.U. 23397/2016 del 17/11/2016 ha statuito che la mancata opposizione del provvedimento comporta solo l'effetto d'irretrattabilità del credito, ma non produce lo stesso effetto del giudicato, al quale solo è applicabile l'art. 2953 c.c., con la applicabilità del termine decennale di prescrizione previsto per l'actio iudicati, estendendo tale effetto non solo alle cartelle ma anche a tutti gli atti accertativi.

E' evidente che il termine prescrizionale rimane decennale per quei tributi erariali per i quali era già previsto come tale.

Va altresì ricordato che pur avendo il legislatore riformato, con alterne vicende segnate anche dall'intervento della Corte Costituzionale, il quadro normativo relativo alle decadenze nella attività di riscossione, con riferimento in particolare alla decadenza nella emissione della cartella di pagamento, pur tuttavia il termine per la successiva attività, di notifica della cartella di pagamento, di riscossione etc., è sempre restato soggetto alla prescrizione ordinaria, e al regime della sospensione ed interruzione del decorso del termine stesso, disciplinato dal codice civile, ove non diversamente disposto.

Orbene, nel caso in esame per nessuno dei tributi in contenzioso è prevista la prescrizione decennale, bensì quella triennale per il bollo auto (art. 5 del D.I. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.I. 2/86 convertito nella legge 60/86) e quinquennale per ILOR e UTIF (non meglio specificato,) onde è agevole desumere la decorrenza del termine prescrizionale già da anni prima dell'emissione della intimazione di pagamento.

Del resto, persino laddove si dovesse opinare diversamente, e sostenere la prescrizione decennale, può agevolmente pervenirsi alla stessa conclusione della avvenuta maturazione del termine prescrizionale, alla luce del raffronto delle date di notifica delle cartelle di pagamento, ultimo atto interruttivo della prescrizione.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese giudiziali, liquidate in € 2.000, oltre iva e accessori di legge se dovuti, in virtù della contrazione del giudizio e della parziale fondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente.


p.q.m.

La Commissione Tributaria Provinciale, V sezione, accoglie il ricorso in epigrafe; condanna l'ufficio resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in € 2.000 (duemila) onnicomprensive, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Mecca dichiaratosi anticipatario.

Bari, 25 gennaio 2018

Il Giudice est.

(dott. M. Teresa Giancaspro)



Il Presidente

(Dott. Marco Dinapoli)

